



ACCORDO: FERIE, EX-FESTIVITA', BANCA ORE

Come riportato nel precedente volantino di inizio gennaio, in parallelo alla trattativa per il rinnovo del contratto di II livello, abbiamo portato avanti un confronto con l'azienda in tema di ferie, ex-festività e banca ore.

Stiamo stati indotti ad affrontare l'argomento, ricercando una soluzione negoziale analoga a quanto attuato da anni presso i principali Gruppi bancari in maniera condivisa, dopo alcuni anni di grande "caos dispositivo" su questa materia; infatti, da quando l'azienda si è posta l'obiettivo di terminare l'anno senza alcun residuo nelle spettanze dei dipendenti (allo scopo di evitare i corrispondenti oneri di bilancio), si è scatenata una ridda di disposizioni da parte di soggetti diversi, in modalità aggiuntiva (a volte persino in contrasto !) con le stesse regole aziendali; ciò ha creato disappunto, disorientamento ed una vera e propria condizione di stress a carico dei colleghi, in particolare di coloro che svolgono servizio di cassa. Nel 2016, inoltre, alla richiesta di fruizione delle festività si è aggiunta, da parte dell'azienda, anche la richiesta di esaurire la dotazione annuale di banca ore; su questo tema aggiungiamo che, già da anni, insiste il fenomeno delle ore di riduzione d'orario non godute, e virtualmente perse dai dipendenti, non in grado di fruirne nei tempi previsti.

L'accordo sottoscritto a latere del Contratto Integrativo, che riportiamo sul retro, prevede:

- un termine certo per l'approvazione del piano ferie annuale da parte dell'azienda (30 aprile)
- una comunicazione scritta al dipendente (prima di questa data), qualora non sia possibile approvare quanto richiesto dal dipendente, al fine di ricercare soluzioni di interesse dello stesso, che si possano conciliare con le esigenze di servizio
- la fruizione integrale di tutte le spettanze annuali di ferie, ex-festività e permesso contrattuale, dando priorità alle ex-festività
- la monetizzazione delle ex-festività non godute soltanto nei casi di assenze dal servizio continuative o di esigenze di servizio comprovate
- per favorire la riduzione degli stock accumulati in banca ore e non rischiarne la perdita, entro il 31/12/2017 andrà utilizzato tutto il residuo presente al 31/12/16 e le ore caricate nei primi 6 mesi del 2017 per maggiori prestazioni lavorative. Le maggiori prestazioni caricate dall'1/7/17 saranno fruibili dal dipendente entro l'anno successivo
- i lavoratori che maturano in banca ore la riduzione d'orario annua (attualmente, 15,30 ore) potranno portare all'anno successivo 5 ore, utilizzando il resto nell'anno di competenza.

In caso di documentate necessità, sarà possibile richiedere l'utilizzo anticipato delle spettanze dell'anno successivo oppure lo slittamento all'anno successivo di una parte delle spettanze individuali dell'anno in corso.

L'azienda fornirà alle organizzazioni sindacali firmatarie i dati aggregati in materia. Infine, i risparmi economici dovuti all'azzeramento delle spettanze a fine anno saranno destinati ad iniziative di welfare per il personale ed a nuova occupazione giovanile.

Il carattere di sperimentaltà che abbiamo dato all'accordo ci consentirà, già dai primi mesi di quest'anno, di raccogliere le segnalazioni di tutti i colleghi e di intervenire tempestivamente laddove si verificassero condotte o richieste da parte di singoli responsabili che non siano conformi all'intesa raggiunta.

Nel corso delle assemblee chiamate ad esprimersi sull'ipotesi d'accordo per il contratto integrativo viene data puntuale illustrazione dell'accordo qui richiamato. Invitiamo ancora tutti i colleghi a partecipare a questo importante momento informativo e deliberativo.

Reggio Emilia, 31 gennaio 2017

Organi di Coordinamento Aziendali
First/CISL - Fisac/CGIL - UGL Credito - UILca - UNISIN
Credito Emiliano

VERBALE DI ACCORDO – FERIE, EX-FESTIVITA', BANCA ORE

Il giorno 20 dicembre 2016 in Reggio Emilia

tra

- il Credito Emiliano, rappresentato dalla Delegazione Aziendale composta da: (omissis)
 - e
 - la Delegazione delle Organizzazioni Sindacali partecipata da: (omissis)
- premessi che
- in sede di contratto collettivo nazionale, ABI e OO.SS. hanno sottolineato la necessità di assicurare, in coerenza con le esigenze operative ed organizzative dell'impresa, la completa fruizione nell'anno di competenza delle dotazioni relative a riduzioni di orario, banca delle ore, permessi ex festività e ferie; a tal fine l'azienda adotta le misure organizzative utili ad agevolare la fruizione da parte dei dipendenti delle relative dotazioni
 - l'Azienda ritiene che la gestione attenta dei costi aziendali passi anche attraverso la fruizione completa della dotazione annuale di ferie, permessi ex festività e della banca-ore;
 - in relazione a quanto previsto dall'art. 6, punto 2, del vigente CCNL 31.03.2015 e con riferimento alle esigenze dello specifico contesto produttivo ed economico, Azienda e OO.SS. intendono definire le modalità organizzative con cui conseguire gli obiettivi sopra riportati;
- si conviene quanto segue
1. le Parti condividono ed intendono dare piena attuazione a quanto introdotto in materia dal precedente CCNL 19 gennaio 2012 e ribadito anche dal CCNL 31 marzo 2015 sulla necessità di assicurare, in coerenza con le esigenze operative ed organizzative dell'impresa, la completa fruizione nell'anno di competenza delle dotazioni relative a ferie, permessi ex festività, permesso contrattuale e banca delle ore, anche al fine di conseguire l'obiettivo di una coincidenza tra orario contrattuale ed orario di fatto;
 2. al suddetto scopo l'Azienda si impegna a far conoscere ai dipendenti la propria situazione in merito all'arretrato di ferie, permessi ex festività e banca delle ore;
 3. in applicazione di quanto sopra le Parti stabiliscono quanto segue:
 - la pianificazione annuale delle ferie e dei permessi ex festività dovrà essere effettuata dal dipendente entro il 15 marzo e confermata dall'Azienda entro il 30 aprile, a mezzo di inserimento ed autorizzazione nella specifica procedura informatica. In caso di mancata autorizzazione per ragioni organizzative, il dipendente sarà informato tramite mail allo scopo di effettuare un nuovo inserimento delle spettanze confacente con le proprie necessità. Nei casi di assenza prolungata dal servizio, il dipendente provvederà all'inserimento del piano entro un mese dal rientro in servizio;
 - in assenza di pianificazione del dipendente entro il termine previsto, l'Azienda procederà alla pianificazione d'ufficio;
 - il dipendente che abbia effettiva e documentata necessità di spostare all'anno successivo la fruizione di parte delle ferie in dotazione o viceversa di fruire in anticipo di una parte delle ferie che maturerà nell'anno successivo, dovrà presentare tempestiva richiesta all'Ufficio Gestione Personale che valuterà la richiesta tenendo conto della gravità della situazione rappresentata;
 - il personale ha l'obbligo di fruire interamente della dotazione annuale dei permessi ex festività sopresse, che andranno fruiti in via prioritaria; i permessi ex festività non fruiti nell'anno di competenza si intendono rinunciati e quindi non saranno monetizzati o compensati in alcun modo ad eccezione del personale assente continuativamente dal servizio nell'anno di competenza o del personale che non ne abbia potuto fruire per esigenze di servizio comunicate dall'Azienda;
 - in via sperimentale, la dotazione di banca delle ore derivante da maggiori prestazioni lavorative rese fino al 30 giugno 2017 dovrà essere fruita entro la fine dell'anno 2017; a partire dall'anno 2018, la dotazione di banca delle ore derivanti da maggiori prestazioni lavorative rese fino al 30 settembre dovranno essere fruiti entro la fine dell'anno in corso;
 - sempre a titolo sperimentale, la dotazione di banca ore dei dipendenti derivante da riduzione d'orario non potrà presentare, al 31.12 di ogni anno, un residuo superiore al massimo a 5 ore;
 - il dipendente che abbia effettiva e documentata necessità di spostare all'anno successivo un numero di ore superiore a quanto previsto nei punti che precedono, dovrà presentare tempestiva richiesta all'Ufficio Gestione Personale che valuterà la richiesta tenendo conto della gravità della situazione rappresentata.
 4. le Parti convengono che i benefici economici rivenienti dal presente articolo siano utilizzati per il welfare ed il benessere della persona e per nuove assunzioni di personale di primo impiego;
 5. le modalità sopra descritte sono adottate in via sperimentale per il 2017 con impegno ad incontrarsi entro il mese di dicembre 2017 in merito ad eventuali modifiche per gli anni successivi. In proposito, l'azienda fornirà alle organizzazioni sindacali firmatarie, in sede di incontro annuale e con riferimento al 31/12 dell'anno precedente, i dati aggregati necessari per la valutazione congiunta sulla effettiva fruizione delle spettanze annuali da parte del personale.
 6. Il presente accordo ha la stessa validità temporale del contratto collettivo di secondo livello sottoscritto in data odierna.